



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Allegato alla nota

R.U. 13654 del 10.03.2026

Oggetto: **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – revisione regolamenti disciplinari.**

A seguito del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025, si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche sull'urgenza imprescindibile, nell'ambito della loro autonomia, di **adeguare il Regolamento di istituto** alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, anche **previa consultazione** degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).

Tale adeguamento doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso **10 novembre**, ma si è avuto modo di verificare che, a tutt'oggi, molte istituzioni scolastiche non hanno ancora provveduto a riguardo, con conseguenti rischi di inficiare eventuali procedimenti disciplinari istruiti a carico di studentesse e studenti.

L'occasione di revisione dei regolamenti disciplinari è da ritenersi quanto mai opportuna anche per verificare la completezza e la correttezza delle regolamentazioni in essere. In merito, si richiamano le raccomandazioni già presenti nella Nota ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31.08.2008, la quale invita a tenere presente che *"La **legge n. 241/1990**, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il **quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti**".* Nel dettaglio, la succitata nota, precisa che nei regolamenti è necessario individuare:

1. **le mancanze disciplinari**, partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta;

2. **le sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari, tenendo conto che le sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale **della finalità educativa e "costruttiva"** e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). In merito, si richiede alle scuole uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi;

3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni, identificando quali organi competenti sono chiamati ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalle lezioni e dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica** sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. In particolare, si rammenta che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5, D.lgs. n. 297/1994) è orientato a ritenere che il **Consiglio di classe**, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga;

4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento a: forma e modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio a difesa; termine di conclusione;

5. **procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità**, quale elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

Si precisa, altresì, seguendo le disposizioni della sopra citata nota ministeriale, che **la sanzione disciplinare** deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3, legge n. 241/1990 ss.mm.ii.); più la sanzione è grave e più sarà necessario il **rigore motivazionale**, anche al fine di dar conto del rispetto del **principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima**. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Per quanto attiene **all'impugnazione** delle suddette sanzioni disciplinari (art. 5, D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii.), si rammenta che la procedura è finalizzata a garantire da un lato **"il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e la rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va ribadito, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Si rammenta che il sistema di impugnazioni, delineato dall'articolo 5 del D.P.R. sopra citato, non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, **salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto**: sicché, è opportuno che i regolamenti disciplinari delle scuole definiscano anche in merito.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia interno alla scuola**, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

Si ricorda che l'organo di garanzia **dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni** (art. 5, co. 1); la nota ministeriale del 2008, precisa anche che, qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

Nello specifico, in riferimento all'**Organo di Garanzia interno alla scuola**, la sopra menzionata nota ministeriale fa presente che i regolamenti disciplinari dovranno precisare:

a) **la composizione del suddetto organo**, in ordine: 1) al numero dei suoi membri, che – in ragione delle componenti scolastiche da rappresentare – non possono essere meno di quattro; 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G.I. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G.I. lo studente sanzionato o un suo genitore);

b) **il funzionamento dell'organo di garanzia**, definendo: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere **"perfetto"** (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) o, magari, in seconda



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

Si ribadisce, inoltre, che l'organismo di garanzia interno alla scuola decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii. (art. 5, co. 2).

Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell'applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti e a revisionare il proprio regolamento disciplinare nei termini dettati dalle norme sopra richiamate.